

**AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO
E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO**

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
L.R. Molise 28.10.2002 n. 29

L'Aquila, 11.04.08

Prot. n. RA/46509

Alle Amministrazioni Comunali

Loro sedi

OGGETTO: Piano Stralcio di Bacino "Fenomeni Gravitati e Processi Erosivi". Normativa di Attuazione. Trasposizione scarpate morfologiche (art. 20, comma 1 e Allegato F). **Circolare Esplicativa.**

Sono pervenute richieste di chiarimenti riguardanti questioni interpretative o applicative delle Norme di Attuazione del PAI, concernenti l'iter procedurale per la corretta trasposizione delle Scarpate negli strumenti urbanistici comunali.

Le considerazioni esposte di seguito costituiscono un approccio metodologico alla problematica in considerazione della attuale fase di avvio della nuova disciplina.

Preliminarmente occorre rammentare che già con deliberazione n. 1049 del 05.11.2007, pubblicata sul B.U.R.A. n. 66 del 23.11.2007, la Giunta Regionale aveva provveduto ad apportare sostanziali modifiche al disposto normativo dell'art. 20 delle Norme di Attuazione vigenti in regime transitorio, provvedendo alla riscrittura dell'articolo e all'inserimento dell'allegato F. L'articolo così riscritto e l'allegato F sono stati integralmente recepiti nelle Norme di Attuazione del PAI approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale.

E' bene premettere, altresì, che restano nella sfera delle competenze comunali le modifiche del PAI relativamente alle Scarpate morfologiche, attraverso un atto deliberativo espresso dal competente organo (Consiglio); tuttavia, evidenti esigenze di certezza giuridica impongono la tempestiva conoscibilità da parte di questa Autorità degli studi e delle cartografie contenenti le esatte trasposizioni delle Scarpate, sia per una verifica di uniformità a scala regionale, sia perché possano essere apportate le necessarie correzioni alle cartografie, approvate dal Consiglio Regionale, visibili sul sito web :www.regione.abruzzo.it/pianofrane.

Tutto ciò premesso e considerato che nella trasposizione delle Scarpate è possibile eliminare o modificare alcuni graficismi, o inserirne di nuovi, comportando tali modifiche corrispondenti variazioni nella cartografia del PAI, è indispensabile che tutte le trasposizioni delle Scarpate operate

**AUTORITA' DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO
E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO**

LL.RR. Abruzzo 16.09.1998 n. 81 e 24.08.2001 n. 43
L.R. Molise 28.10.2002 n. 29

dai Comuni, che comportino modifiche delle stesse, siano sottoposte all'esame dell'Autorità di Bacino.

Per quanto sopra la procedura che gli Enti Locali dovranno seguire ai fini della corretta trasposizione delle Scarpate nei propri strumenti urbanistici è la seguente:

1. L'Ente Locale redige la trasposizione delle scarpate sul proprio strumento urbanistico e ne invia copia informatica georeferenziata all'Autorità di Bacino, accompagnata da Delibera di Giunta di approvazione di detta trasposizione;
2. L'Autorità di Bacino, avvalendosi della propria Segreteria Tecnico – Operativa, esamina la proposta dell'Ente Locale, richiedendo, qualora lo ritenga opportuno, eventuali integrazioni o delucidazioni in merito a casi ritenuti dubbi, e/o predisponendo sopralluoghi congiunti con l'Ente proponente;
3. L'Autorità rilascia quindi il proprio parere sulla proposta dell'Ente Locale, con l'indicazione delle eventuali modifiche da apportare;
4. L'Ente Locale provvede quindi alla definitiva approvazione della trasposizione delle scarpate con Delibera di Consiglio Comunale, dandone comunicazione all'Autorità di Bacino;
5. L'Autorità di Bacino provvede infine alla modifica della cartografia di Piano (Carta Geomorfologica e Carta della Pericolosità), pubblicando le nuove cartografie sul sito internet.

Il Segretario Generale
(Ing. Angelo D'Eramo)

